



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE  
0000103 del 19/05/2020

# *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2010-1005 del 28 dicembre 2010, successivamente aggiornato, per l'esercizio della centrale termoelettrica "CET Servola" della società Acciaieria Arvedi S.p.A. ubicata nel Comune di Trieste – (ID 23/9951).**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il titolo III-*bis* recante la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (di seguito denominata AIA);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l'articolo 10;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (in lingua inglese *Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC), prevista dall'articolo 10, comma 3 del DPR n. 90/2007 (di seguito denominata Commissione istruttoria AIA-IPPC);

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 58 del 6 marzo 2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33 del 17 febbraio 2012 con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

**VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante attuazione della direttiva 2010/75/UE;

**VISTA** la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), per i grandi impianti di combustione;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 335 del 12 dicembre 2017, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA – IPPC;

**VISTO** il decreto del Direttore della ex Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (in sigla DVA, di seguito denominata Direzione generale) del 22 novembre 2018, n. 430 con il quale è stato disposto l'avvio dei procedimenti di riesame complessivo delle AIA per le installazioni la cui attività principale è oggetto della decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 sui grandi impianti di combustione;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DVA-DEC-2010-1005 del 28 dicembre 2010, successivamente aggiornato, di autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica "CET Servola" della società Acciaieria Arvedi S.p.A. (ex Siderurgica Triestina S.r.l. e già Elettra Produzione S.r.l.) (nel seguito indicata come il Gestore), ubicata nel Comune di Trieste;

**VISTA** la nota del 4 dicembre 2018, protocollo n. DVA/27394, con la quale la Direzione generale ha trasmesso il decreto di avvio dei procedimenti di riesame del 22 novembre 2018, n. 430, invitando la società a presentare la documentazione necessaria per procedere con il riesame entro i termini indicati nella nota;

**VISTA** la nota della società Acciaieria Arvedi S.p.A. del 31 gennaio 2019, acquisita il 4 febbraio 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/2590, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione chiesta nell'ambito del riesame;

**VISTA** la nota della società Acciaieria Arvedi S.p.A. del 15 marzo 2019 protocollo n. 45, acquisita il 18 marzo 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/6738, con la quale il Gestore, ad integrazione della documentazione già inviata con nota del 31 gennaio 2019, ha trasmesso la relazione inerente i gas siderurgici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto direttoriale del 22 novembre 2018, n. 430;

**VISTA** la nota del 20 marzo 2019, protocollo n. DVA/7089, con la quale la Direzione generale ha comunicato la ricezione della documentazione trasmessa dal Gestore e pertanto l'avvio dell'istruttoria tecnica finalizzata al riesame dell'AIA;

**VISTA** la nota del 20 maggio 2019, protocollo n. DIR/AA/069/VD, acquisita il 21 maggio 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/12798, con la quale il Gestore ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica ad integrazione di quella già inviata nell'ambito del procedimento di riesame avviato;

**VISTA** la nota del 20 giugno 2019, protocollo n. DIR/AA/091-19/VD, acquisita il 20 giugno 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/15793, con la quale il Gestore ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica ad integrazione di quella già inviata nell'ambito del procedimento di riesame avviato;

**VISTA** la nota del 15 luglio 2019, protocollo n. DIR/AA/101-19/VD, acquisita il 15 luglio 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/18216, con la quale il Gestore ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica ad integrazione di quella già inviata nell'ambito del procedimento di riesame avviato;

**VISTA** la nota del 24 settembre 2019, protocollo n. CIPPC/1604, acquisita il 24 settembre 2019, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/22421, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo al riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Acciaieria Arvedi S.p.A., situata nel Comune di Trieste;

**VISTA** la nota del 7 ottobre 2019, protocollo n. 57660, acquisita il 7 ottobre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/25367, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo relativo al riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Acciaieria Arvedi S.p.A., situata nel Comune di Trieste;

**VISTA** la nota del 21 ottobre 2019, protocollo n. DIR/AA/133-19/VD, acquisita il 21 ottobre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/27651, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al parere istruttorio del 24 settembre 2019, protocollo n. CIPPC/1604 e al piano di monitoraggio e controllo del 7 ottobre 2019, protocollo n. 57660;

**VISTA** la nota del 15 novembre 2019, protocollo n. CIPPC/2013, acquisita il 15 novembre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/29952, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC, esaminate le osservazioni del Gestore di cui alla nota del 21 ottobre 2019, protocollo n. DIR/AA/133-19/VD, ha confermato il parere istruttorio conclusivo già reso con nota del 24 settembre 2019, protocollo n. CIPPC/1604;

**VISTA** la nota del 27 novembre 2019, protocollo n. 67058, acquisita il 27 novembre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/30954, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo relativo al riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Acciaieria Arvedi S.p.A., situata nel Comune di Trieste, aggiornato alla luce delle osservazioni trasmesse dal Gestore;

**VISTA** la nota del 16 dicembre 2019, protocollo n. DVA/32639, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica "CET Servola" della società Acciaieria Arvedi S.p.A., situata nel Comune di Trieste;

**VISTA** la nota del 15 gennaio 2020, protocollo n. 684, acquisita il 16 gennaio 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/1502, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali ha trasmesso il proprio parere nell'ambito dei lavori della Conferenza dei servizi;

**VISTO** il verbale trasmesso con nota del 23 gennaio 2020, protocollo n. MATTM/3421, della seduta della Conferenza dei servizi del 16 gennaio 2020, durante la

quale la Conferenza ha deliberato di esprimersi favorevolmente in merito al riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica "CET Servola" della società Acciaieria Arvedi S.p.A., situata nel Comune di Trieste, alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoriale AIA-IPPC con nota del 24 settembre 2019, protocollo n. CIPPC/1604, al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 27 novembre 2019, protocollo n. 67058, nonché alle condizioni e raccomandazioni di cui al parere reso dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali;

**CONSIDERATI** i chiarimenti, ritenuti accoglibili in sede di Conferenza dei servizi, e in particolare che:

- a) la prescrizione n. 22 di pag. 59 del parere istruttorio conclusivo è un mero richiamo agli obblighi di legge recati dalla parte III dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06;
- b) la prescrizione n. 26 riportata a pag. 60 del parere istruttorio conclusivo in attuazione del mandato di cui al decreto di avvio del procedimento DVA-DEC-430 del 22 novembre 2018 (art. 2, comma 3) PIC, è relativa al desolforatore e alla caldaia GVP dello stabilimento siderurgico, la cui autorizzazione è in capo all'Autorità regionale;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza dei servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**CONSIDERATO** che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi, dopo il rilascio dell'AIA hanno in ogni caso facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VERIFICATO** che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**RILEVATO** che non sono pervenute, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'installazione;

**CONSIDERATO** che resta ferma l'applicabilità dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Terza e Parte Quinta, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto, ove le disposizioni del presente provvedimento non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione;

**FATTI SALVI** gli obblighi ricollegabili alla ubicazione dell'impianto all'interno del SIN "Trieste", nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione e in particolare la necessità che gli interventi e le opere che possono interferire con le matrici suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica né

determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area né siano causa di incremento della contaminazione accertata;

VISTA la nota della ex Divisione III "Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale" della Direzione generale del 17 febbraio 2020, protocollo interno n. 10957, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

## DECRETA

### Articolo 1

#### *(Autorizzazione Integrata Ambientale)*

1. La società Acciaieria Arvedi S.p.A., identificata dal codice fiscale 00910070192, con sede legale in Viale Enrico Forlanini, 23 – 20134 Milano (di seguito denominata il Gestore), è autorizzata all'esercizio della centrale termoelettrica "CET Servola" ubicata nel Comune di Trieste alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo, reso con nota del 24 settembre 2019, protocollo n. CIPPC/1604, dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC (di seguito denominato parere istruttorio), e al relativo Piano di Monitoraggio e Controllo reso con nota del 27 novembre 2019, protocollo n. 67058 dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, relativi al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale DVA-DEC-2010-1005 del 28 dicembre 2010, avviato con decreto del 22 novembre 2018, n. 430.

I suddetti parere istruttorio e piano di monitoraggio e controllo costituiscono parte integrante del presente decreto.

Oltre a tali condizioni, l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto di seguito specificato.

### Articolo 2

#### *(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)*

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento.

2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nell'autorizzazione.

3. Come riportato alla prescrizione n. 26 di pag. 60 del parere istruttorio, e sulla base dei chiarimenti ritenuti accoglibili in sede di Conferenza dei servizi, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto, il Gestore deve presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, un progetto atto a implementare il sistema di desolforazione del gas coke e/o a potenziare la caldaia GVP; tale progetto dovrà comprendere il relativo cronoprogramma che preveda il completamento dell'intervento entro 12 mesi dall'approvazione dello stesso.

4. All'atto della presentazione del documento di cui al comma 3, il Gestore deve allegare l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2017, n. 108, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle

istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### **Articolo 3**

#### ***(Prescrizioni relative alla prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti)***

1. Ai sensi dell'art. 29-*sexies*, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

### **Articolo 4**

#### ***(Altre prescrizioni)***

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Si prescrive al Gestore di provvedere alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

3. Il Gestore, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto, è tenuto a presentare la relazione di riferimento conformemente con quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019 n. 95.

### **Articolo 5**

#### ***(Monitoraggio, vigilanza e controllo)***

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto, il Gestore deve avviare il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'Autorità di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.

2. ISPRA definisce, anche sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.

3. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti con cadenza almeno annuale all'autorità competente.

4. Anche al fine di garantire gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentire una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità particolari dell'impianto.

5. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.

6. Ai sensi dell'art. 29-*undecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

#### **Articolo 6**

##### **(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)**

1. La presente autorizzazione ha durata di 10 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto.

2. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro la citata scadenza.

3. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. A tale riguardo, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.

4. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Inoltre, il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e di controllo, prima di darvi attuazione.

#### **Articolo 7**

##### **(Tariffe)**

1. Si prescrive al Gestore il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto 6 marzo 2017 n. 58, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2017, n. 108, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

#### **Articolo 8**

##### **(Autorizzazioni sostituite)**

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla parte seconda del medesimo decreto legislativo.

2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.

3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fideiussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

**Articolo 9**  
**(Disposizioni finali)**

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.

3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.

4. Il presente provvedimento è trasmesso in copia alla società Acciaieria Arvedi S.p.A., nonché notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al Comune di Trieste e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della Salute, che potrà chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero.

Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.

Sergio Costa

